

La presente licenza viene rinnovata sulla scorta delle consistenze legittimate con il precedente titolo concessorio, licenza suppletiva e/o autorizzazioni significando che questo Servizio si riserva di verificare eventuali discordanze tra le opere autorizzate e quanto dichiarato nella istanza di rinnovo di codesta ditta.

La presente licenza, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni e degli obblighi sopra espressi, viene sottoscritta dal concessionario che dichiara di eleggere domicilio in Ortona, C.da Santa Liberata, 1.

Pescara, addì 28 MAG. 2002

IL RESPONSABILE
Ufficio Concessioni
Dott. PAOLO NETTUNO

IL CONCESSIONARIO

Ceci Nella

I TESTIMONI

A. D. N.
E. N.

IL DIRETTORE AREA TURISMO AMBIENTE ENERGIA
Dott. Franco COSTANTINI

estremi di registrazione

IL PRESENTE ATTO E' STATO
SOTTOPOSTO A REGISTRAZIONE

il 03/06/02 e 176,32
AL N° 830

Validità prorogata fino al 31/12/2021 ai sensi
dell'art. 199 comma 3 del D.L. 19/05/2020,
n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

Data 20 MAG. 2021 L'Ufficio Rogante
Avv. Matteo Paroli



CONCESSIONE N. 561/02

REPERTORIO N. 0561

REGIONE ABRUZZO

(C.F.80003170661)

DIREZIONE TURISMO - AMBIENTE - ENERGIA

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO PER FINALITA' TURISTICO RICREATIVE

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE TURISMO - AMBIENTE - ENERGIA

VISTA: l'istanza presentata dalla Ditta **CECI NELLA**
in data **14/12/2001**

VISTA: la precedente licenza n. **417/98**

VISTO: il deposito cauzionale versato mediante polizza assicurativa **UNIPOL**

VISTO: l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA: la Legge n. 88 del 16/03/2001;

VISTE: le LL.RR. nn. 141/97 e 68/2001;

CONCEDE

Alla Ditta **CECI NELLA** (c.f. CCE NLL 42E66 F942Q)

di occupare una zona demaniale marittima di mq **379,02**

situata nel Comune di **ORTONA**

e precisamente: **radice molo nord**

allo scopo di mantenere un immobile denominato "IL FARO" costituito da:

Piano terra (acquisito allo stato): sala ristorante, cucina e servizi mq. 151,98; corridoi esterni il manufatto mq. 23,57; piattaforme coperte recintate adibite a ristorazione e parcheggio mq. 197,17; scale esterne a giorno mq. 6,30;

Piano Primo (non acquisito allo Stato) chiosco-bar mq. 51,15; terrazzo mq. 122,45 in parte coperto con tenda retrattile e pensilina;

con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso e in corrispettivo della presente concessione, il canone **2002** di Euro **1.426,31** ai sensi della Legge.494/93 e D.M. 342/98. Il canone da considerarsi a base di calcolo per l'imposta di Euro **8.557,86** riferito all'intera durata della concessione.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti e nei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi **72 (settantadue)** dal **01/01/2002** al **31/12/2007**, avendo il concessionario pagato il canone impostogli.

Si rilascia la presente licenza subordinata oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza alle condizioni che seguono:

1. in caso di revoca/decadenza ovvero di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultimo dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata da ogni attrezzatura presente nell'area demaniale, il Direttore Regionale avrà però sempre la facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta;
2. parimenti il Direttore Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso;
3. nei suddetti casi di revoca della concessione e dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato alla Regione Abruzzo sulla semplice intimazione del Direttore Regionale, che sarà notificata all'interessato in via amministrativa;
4. qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto in caso di revoca che di dichiarazione di decadenza della concessione, la Regione Abruzzo avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'art. 84 del Codice della navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che la Regione Abruzzo avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato art. 84 del Codice della Navigazione;
5. il concessionario sarà direttamente responsabile verso la Regione Abruzzo dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione;
6. non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi ed alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero accesso sia di giorno che di notte nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa agli organi di controllo delle amministrazioni interessate;
7. nei casi di rinuncia, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione concedente di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
8. il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale;

9. eventuali opere di difficile rimozione, comunque erette sull'area in questione, si intendono acquisite allo Stato al termine della presente concessione; L'Amministrazione valuterà l'opportunità del loro mantenimento, fatta salva la facoltà di ordinarne la demolizione;
10. il tacito rinnovo della presente concessione è comunque subordinato al pagamento dei canoni ed al versamento dei depositi cauzionali entro il termine stabilito sempre sotto pena di decadenza e con l'onere di sgombero e riconsegna di cui alle condizioni precitate;
11. sono a carico del concessionario tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per la buona conservazione delle opere e degli impianti di proprietà dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione, in caso di inadempienza, di procedere d'ufficio ai relativi lavori rivalendosi sul deposito di cui all'art. 17 comma 2^a e 3^a del Regolamento al Cod. Nav., ferma restando la responsabilità del concessionario per le maggiori spese e per eventuali danni a terzi, con diritto di rivalsa dell'Amministrazione (art. 23 del regolamento al Cod. Nav.);
12. Il concessionario legittimato al godimento di pertinenze demaniali marittime dovrà assicurare le stesse presso una compagnia di Assicurazione, contro i danni dal fulmine e dell'incendio. Le polizze di assicurazione dovranno essere vincolate per una somma all'uopo determinata dai competenti Organi tecnici a favore dello Stato e depositata presso la Capitaneria di Porto. Questa circostanza non libera il concessionario dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti alle compagnie assicuratrici delle rate di premio. Nel caso di totale distruzione o di semplice danneggiamento, l'intero indennizzo andrà allo Stato e la concessione si intenderà risolta. Il concessionario, previa autorizzazione della Regione Abruzzo avrà facoltà di ricostruire le opere nelle forme e dimensioni che esse avevano prima del sinistro. In tal caso l'indennizzo andrà al concessionario, il quale resterà obbligato ad effettuare i lavori necessari per ripristinare l'attuale efficienza delle opere;
13. ai sensi dell'art. 17 Reg. al Cod. Nav. il concessionario deve prestare idonea cauzione per gli obblighi assunti con la concessione stessa, nelle forme di legge e nella misura che sarà indicata dall'Amministrazione concedente;
14. la Regione Abruzzo ha facoltà di impiegare a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'art. 17 Reg. al Cod. Nav., l'intero deposito cauzionale o parte di esso effettuato dal concessionario, anche per il pagamento degli eventuali conguagli dei canoni;
15. ove indicato, il canone di cui alla presente concessione è provvisorio. Il concessionario si obbliga perciò a versare all'Erario l'eventuale differenza in sede di determinazione definitiva a norma di legge del canone stesso;
16. nel caso in cui il concessionario non intende proseguire il rapporto di concessione, dovrà inviare alla Regione Abruzzo esplicita disdetta entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza;
17. il concessionario si impegna inoltre, fin dalla data di rilascio del presente titolo, a provvedere, in caso di revoca della fidejussione ovvero polizza assicurativa, prestata a norma dell'art. 17 del reg. Cod. Nav., o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza, alla contestuale costituzione, a pena di decadenza della concessione, della cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare stabilito, per essere vincolato presso la CASSA DEPOSITI E PRESTITI, fino al termine della concessione.